

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SETTEMBRE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 27/06/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11.01.2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 22.03.2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 47 rate in data 31.03.2021. Ha quindi chiesto il rimborso della somma complessiva di € 4.128,58, a titolo di rimborso degli interessi non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, *"in base a quanto disposto dal SECCI al punto 4"*, per complessivi € 1.136,35, somma al netto dell'abbuono di € 2.009,52 già rimborsati nel conteggio estintivo. Inoltre, ha richiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento [per complessivi € 2.992,23] di cui € 1.400,83 a titolo di *"Commissioni del finanziatore"*, somma al netto di € 2.062,25 già rimborsati in conteggio estintivo, € 117,53 a titolo di *"Commissioni di C***** Prestito/oneri incasso rata"*, € 1.200,12 a titolo di *"Commissioni dell'intermediario del credito"* ed € 273,75 a titolo di *"Spese di istruttoria"*, oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento a quella del rimborso.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia, ha rilevato la validità e l'applicabilità dell'art. 6-bis del DPR 180/1950, non essendo stato oggetto di dichiarazione di incostituzionalità. Ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 09.02.2023

(riguardante il credito immobiliare), che ha statuito come il diritto alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi relativi a prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Ha citato giurisprudenza di merito che ha recepito tale orientamento eccependo che con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo, mai contestato, il cliente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo. Ha, poi, sottolineato che in ogni caso il conteggio estintivo è stato redatto in conformità al contratto e al SECCI, le cui clausole sono state dal cliente approvate e accettate. Ha evidenziato che il contratto è chiaro nel distinguere gli oneri rimborsabili da quelli non restituibili, indicando la non rimborsabilità dei "costi di istruttoria", dei "costi per l'intermediario del credito" e degli "oneri erariali".

Ha affermato che, alla luce dell'intervento del legislatore del 2023, i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, continuano ad essere regolati dal "vecchio" art. 125-sexies del TUB.

Ha pertanto chiesto che l'ABF dichiari l'inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, la parte ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 263/22, la quale riconosce alla sentenza *Lexitor* il rango di norma primaria in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ha, pertanto, richiamato giurisprudenza di merito che ha recepito l'orientamento del Giudice delle Leggi, indicando che la CGUE, C-555/21, del 09.02.2023 si riferisce ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (mutui), e non ai finanziamenti personali come quello oggetto del presente ricorso.

Ha pertanto confermato le iniziali richieste avanzate con il reclamo.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia

dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Preliminarmente, si rileva che l'intermediario, nelle controdeduzioni, ha eccepito che, con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo inviato al cliente, mai contestato, questi avrebbe accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo e, dunque, non avendo null'altro a pretendere nei confronti della stessa parte resistente, per effetto della predetta estinzione anticipata.

A supporto di tale eccezioni, l'intermediario ha versato in atti la quietanza liberatoria, datata 04.03.2021 (anteriamente all'estinzione), con la quale la parte ricorrente dichiarava espressamente di aver accettato il conteggio estintivo ricevuto dall'intermediario, a definizione del finanziamento rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento e/o al conteggio estintivo. Inoltre, ha dichiarato di essere pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto dall'intermediario a fronte dell'estinzione anticipata, non avendo null'altro a che pretendere.

Orbene, come noto, il Collegio di coordinamento (decisione n. 8827/2017) ha ritenuto l'inidoneità delle quietanze liberatorie a essere considerate come transazioni/rinunce laddove mancanti, da un lato, dell'identificazione della *res litigiosa* e delle reciproche concessioni, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia.

Inoltre, è stato valutato che, in generale, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Da ultimo, in particolare, è stato precisato che una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento); in assenza di questi elementi difetterebbe il necessario

presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario.

Nel caso di specie, la quietanza liberatoria sopra riportata è priva degli elementi che, in base alle più recenti posizioni condivise dai collegi, sono necessari per poter considerare siffatte dichiarazioni idonee ad esplicare effetto rinunciativo.

Con riferimento allo specifico modulo di quietanza in esame, difetterebbe invero il riferimento all'importo oggetto di rinuncia che non viene quantificato.

Ad ogni buon conto, il documento in atti è privo della sottoscrizione del cliente.

Ne consegue la non accoglibilità dell'eccezione proposta.

Per completezza, poi, si rileva che l'intermediario resistente sembrerebbe eccepire la propria carenza di legittimazione passiva al rimborso dei costi *upfront*, dal momento che il contratto di finanziamento sarebbe stato stipulato dal ricorrente con un diverso intermediario.

Sul punto, la banca ha dato atto di aver acquistato il credito *pro soluto* solo in un momento successivo rispetto alla stipula e al perfezionamento del contratto.

In tale direzione, il Collegio di coordinamento (cfr. decisione n. 6816/2018) ha chiarito che l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge dal momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo, e dunque obbligato alla restituzione – con conseguente legittimazione passiva – è il soggetto che riceve tale pagamento.

Nella circostanza, il conteggio estintivo è stato emesso dall'odierno convenuto ed al suo interno sono indicate, per il versamento dell'importo dovuto per l'estinzione anticipata, le coordinate bancarie di conto corrente intestato alla convenuta.

Peraltro, anche la quietanza liberatoria di avvenuta estinzione del prestito è stata emessa dall'odierno resistente e l'intermediario non ha prodotto documentazione relativa all'operazione di cessione (contratto, atti pubblicitari quali l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale), rendendo impossibile l'evidenza della struttura dell'operazione (diritti ed obblighi oggetto di cessione, eventuali mandati di gestione dei rapporti, ecc.).

In tale contesto, fonte del credito è pertanto l'indebito, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'*accipiens* del pagamento, vale a dire la società veicolo, cessionaria del contratto, che quel pagamento ha ricevuto.

Se, dunque, è stato l'intermediario resistente a ricevere il pagamento, legittimato passivo rispetto all'azione è esclusivamente quest'ultimo.

Allo stesso modo, per quanto concerne l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva (ancorché implicita) con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Nel merito, va rilevato che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 47 rate sulle 120 complessive, sulla base dell'allegato conteggio estintivo.

Si rileva lo storno di € 2.009,52 a titolo di "Interessi non maturati" dal 31.03.2021 alla scadenza (al TAN contrattuale del 3,50%) nonché il rimborso di € 2.062,25 a titolo di "commissioni quota non maturata". La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria finale, recante data coerente con il conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 22/03/2017.

Gli oneri risultano riportati all'articolo 5 delle condizioni generali di contratto.

Si sottolinea, in particolare, che, in merito alle "*commissioni del finanziatore*" (voce E), il contratto distingue la quota parte ripetibile di importo pari a € 3.196,80 (rimborsabile "*pro*

rata secondo il piano di ammortamento) e la quota parte non ripetibile di importo pari a € 2.495,94. Il contratto riporta un TAN del 3,50%.

L'estinzione anticipata del finanziamento è regolata all'art. 13 CGC.

Nel SECCI risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva: si tratta di un agente in attività finanziaria, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria.

Si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate dal Collegio di Torino, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, nel modo sottoindicato:

- Oneri incasso rata: RECURRING (come da contratto);
- Commissioni dell'intermediario del credito: UP FRONT;
- Spese di istruttoria: UP FRONT.
- Commissioni del finanziatore: RECURRING - ove la clausola è ritenuta interamente *recurring* (senza alcuna distinzione tra quota parte up front e quota parte recurring), stante il riferimento agli "*oneri per l'acquisizione della provvista*", espressione considerata dal Collegio di coordinamento (cfr. decisione n. 5031/2017) e dagli orientamenti condivisi dei Collegi indice della natura *recurring* della commissione.

Il ricorrente ha domandato altresì il rimborso degli interessi corrispettivi non maturati per un importo complessivo pari a € 1.136,35, eccependo che il contratto di finanziamento ne prevedrebbe il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*. La norma sopra richiamata relativa all'estinzione anticipata del finanziamento, stabilisce tra le altre cose, che "*gli interessi di cui alla lettera B) e gli importi imputati a titolo di Commissioni del finanziatore per la gestione del finanziamento (€ 3.196,60) e Oneri incasso rata saranno invece rimborsati secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene diviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue*". Si osserva altresì che all'art. 5 delle condizioni generali di contratto, rubricato "*costo totale del credito (interessi, oneri fiscali, commissioni e spese)*" è stabilito che "*l'importo di cui al punto B [Interessi al TAN] si ottiene come sommatoria di tutte le singole quote interessi del piano di ammortamento sviluppato "alla francese" (la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente)*".

Sul punto si rappresenta che il Collegio di coordinamento (decisioni n. 6885 e 6888 del 3.5.2022), in una fattispecie analoga ha chiarito che alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del *pro rata temporis*.

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso secondo il sotto riportato calcolo (ove, a fronte di una richiesta di euro 4.128,59, l'importo liquidabile è inferiore alla domanda):

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,86%

rate pagate	47	rate residue	73	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziatore				5.692,74	Recurring	60,83%	3.463,08		3.463,08
Oneri incasso rata				193,20	Recurring	60,83%	117,53		117,53
Commissioni intermediario del credito				1.972,80	Upfront	38,86%	766,61		766,61
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	38,86%	174,86		174,86
Interessi				5.171,30	Recurring	60,83%	3.145,87	2.009,52	1.136,35
Rimborsi commissioni conteggio estintivo								2.062,25	-2.062,25
Totale				7.787,30					3.596,19

Campi da valorizzare

La parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata. È orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.596,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA